



Sentenza n. 189 del 2024

Presidente: Augusto Antonio Barbera – Giudice relatore e redattore: Stefano Petitti
decisione del 30 ottobre 2024, deposito del 28 novembre 2024
comunicato stampa del 28 novembre 2024

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atti di promovimento: ordd. nn. 31, 59, 60, 61, 62 e 63 del 2024

parole chiave:

TRIBUTI – CONTROVERSIE TRIBUTARIE – DEFINIZIONE AGEVOLATA

disposizione impugnata:

- art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197

disposizioni parametro:

- artt. 3, 10, 11, 23, 24, 53, 80, 81, 97 e 111 della Costituzione;
- art. 113 del TFUE;
- artt. 6, 13 e 17 della CEDU;
- art. K.3 del TUE

dispositivo:

non fondatezza, inammissibilità, manifesta inammissibilità

Le Corti di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria e del Lazio hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 198, della legge n. 197 del 2022, «per la parte in cui prevede che nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito [della copia della domanda di definizione agevolata e del versamento degli importi dovuti o della prima rata] ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione», **per violazione degli artt. 3, 10, 11, 23, 24, 53, 80, 81, 97, primo comma, e 111 Cost., dell'art. 113 TFUE, degli artt. 6, 13, e 17 CEDU e dell'art. K.3 TUE**; nonché «per la parte in cui prevede che la dichiarazione di estinzione opera immediatamente, prima ed in pendenza del termine fissato all'amministrazione impositrice per decidere in ordine all'eventuale diniego alla domanda di definizione agevolata», **per violazione degli artt. 3, 23, 24, 53, 97, primo comma, e 111 Cost., dell'art. 113 TFUE, degli artt. 6, 13 e 17 CEDU e dell'art. K.3 TUE**.

Le ordinanze di rimessione hanno sollevato **questioni di legittimità costituzionale anche dello stesso art. 1, commi 200 e 201, per violazione degli artt. 3, 23, 24, 53, 97, primo comma, e 111 Cost., e degli artt. 6, 13 e 17 CEDU**, per quel che riguarda la prevista impugnabilità dell'eventuale diniego della definizione agevolata dinanzi all'organo

giurisdizionale presso il quale pende la controversia o che abbia dichiarato l'estinzione, nonché l'individuazione del medesimo diniego della definizione quale motivo di revocazione del provvedimento di estinzione.

Ebbene, **quanto a quest'ultimo ordine di questioni, la Corte ne ha dichiarato l'inammissibilità, per difetto di rilevanza**, evidenziando come le censure fossero meramente eventuali e ipotetiche, nei giudizi principali non dovendosi fare immediata applicazione di tali disposizioni.

Quanto, invece, alle censure concernenti l'art. 1, comma 198, l. n. 197/2022, **il Giudice delle leggi ha dichiarato l'inammissibilità delle questioni sollevate in riferimento agli artt. 10, 11, 80, 81, 97 Cost., all'art. K.3 TUE e agli artt. 113 e seguenti TFUE**, osservando come i rimettenti, nel prospettare la possibile compromissione degli interessi finanziari dell'Unione europea, allorché il processo tributario verta su questioni inerenti a imposte armonizzate, abbiano, da un lato, **omesso una completa ricostruzione del quadro normativo di riferimento**, nonché, dall'altro lato, **mancato di specificare se le fattispecie oggetto dei giudizi principali concernessero o meno tributi costituenti risorse proprie dell'Unione**.

Del pari, **sono dichiarate inammissibili, per erronea individuazione del parametro, le questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento all'art. 111 Cost.**, in relazione al principio di parità delle parti nel processo *ex art. 6 CEDU*, al divieto dell'abuso di diritto *ex art. 17 CEDU* e al diritto a un ricorso effettivo *ex art. 13 CEDU*, per l'aggravio giurisdizionale posto a carico dell'amministrazione finanziaria, perché la violazione di disposizioni della CEDU non può essere veicolata attraverso il richiamo all'art. 111 Cost.

Ancora, **è dichiarata l'inammissibilità, per genericità della motivazione sulla non manifesta infondatezza, delle questioni prospettate con riferimento alla violazione del principio di equilibrio del bilancio di cui agli artt. 81, primo e terzo comma, e 97, primo comma, Cost.**, in considerazione degli asseriti riflessi negativi sulle previsioni annuali di competenza delle entrate erariali e della mancata predisposizione di un fondo di compensazione.

La censura con la quale si lamentava la violazione dell'art. 23 Cost., invece, è stata dichiarata manifestamente inammissibile per assoluta inconferenza del parametro. Da ultimo, **il Giudice delle leggi dichiara la non fondatezza delle questioni sollevate con riferimento ai parametri di cui agli artt. 3, 24, 53 e 111 Cost.**

A tal proposito, la Corte evidenzia come **la finalità della disciplina censurata sia quella di conseguire rapidamente gli obiettivi di riduzione del numero dei giudizi tributari pendenti**, in attuazione degli impegni assunti nel PNRR e nel Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR. Alla luce di ciò, **la non irragionevolezza della disposizione censurata e la confutazione del denunciato squilibrio della posizione delle parti in danno dell'amministrazione finanziaria (artt. 3, 24 e 111 Cost.) si traggono dalla sua interpretazione sistematica con i commi 194, 196, 200 e 201 dello stesso articolo**, i quali disciplinano gli eventuali effetti sostanziali e processuali dell'evoluzione negativa del procedimento amministrativo di definizione agevolata. In effetti, il mancato pagamento delle somme dovute comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, e dunque il venir meno degli effetti della procedura di definizione agevolata, con correlata ripresa dell'attività ordinaria accertativa e sanzionatoria da parte dell'Agenzia delle

entrate. I dubbi sui possibili pregiudizi che i rimettenti prefigurano a detrimento delle esigenze di tutela dei crediti erariali e delle pubbliche finanze nell'eventualità che il contribuente, dopo il pagamento della prima rata, resti inadempiente rispetto alle rate successive, possono, dunque, agevolmente essere superati.

Quanto, invece, alla denunciata violazione del principio di capacità contributiva (art. 53, primo comma, Cost.), la Corte sottolinea come i commi da 187 a 190 dell'art. 1 fissino **l'entità dell'importo da versare per conseguire la definizione agevolata in modo coerente con i presupposti economici cui le rispettive imposizioni sono collegate**, e dunque rispettano il principio dell'eguaglianza tributaria. **Il Giudice delle leggi evidenzia altresì come la scelta della definizione agevolata è stata favorita dal legislatore perché da essa possono discendere sia un tempestivo introito finanziario, benché in misura ridotta rispetto a quella astrattamente ricavabile, sia risparmi di spesa legati alla deflazione del contenzioso.**

Domiziano Pierantoni